

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2015



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4      Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2015
- 4      Split Payment – disponibili il DM e la relazione illustrativa
- 4      Stabiliti i nuovi compensi spettanti a CAF e professionisti per l'assistenza fiscale
- 5      Patent box: modifiche alla disciplina
- 5      Esenzione IMU sui terreni agricoli montani: cambiano ancora i criteri ed il termine di versamento
- 6      Produttori agricoli senza più deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato
- 6      Modificata la convenzione Italia – Messico contro le doppie imposizioni

## Prassi

- 7      Start up - riconoscimento delle start up a vocazione sociale
- 7      Start up: il conferimento dell'azienda individuale in una S.r.l. unipersonale non rientra tra le ipotesi vietate
- 7      Start up: cancellazione dal registro speciale solo se il ritardato aggiornamento delle informazioni è contestato dalle camere di commercio
- 8      Start up: iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up da parte di società già iscritta nella sezione ordinaria
- 8      Start up e incubatori certificati: le nuove guide
- 8      Start up: incentivi all'investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote per il tramite di società fiduciarie
- 8      Nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali
- 8      Qualificazione ONLUS: attività consultoriale a pagamento
- 9      Voluntary disclosure: pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni
- 9      Aggiornamento faq sulla cedolare secca e bonus ristrutturazione
- 10      Società sportive: rinnovata l'intesa per i controlli
- 10      Obbligo di invio dell'impronta dell'archivio informatico
- 10      Confidi: determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile
- 10      Cessione del contratto preliminare: trattamento fiscale delle plusvalenze
- 11      Contributi da destinare al finanziamento dell'EBISEP: causale contributo

# Ordinary Assist

- 11 Contributi da destinare al finanziamento dell'E.B.T.I.: causale contributo
- 11 Diritti doganali: pagamento mediante bonifico bancario o postale
- 11 Brevetti, marchi e disegni industriali: codici tributo
- 11 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 13 IMU terreni montani: i nuovi criteri per l'esenzione
- 13 Imposta di bollo e attività notarile
- 14 Gli aiuti di Stato: le nuove regole di procedura
- 14 Organo di revisione: parere sulla proposta di bilancio di previsione degli enti locali
- 14 Principi di attestazione dei piani di risanamento
- 14 Società tra professionisti: i revisori legali non sono soci professionisti
- 15 Report integrato: il documento unico contenete le informazioni economico-finanziarie e socio-ambientali
- 15 Gruppi di società: brevi riflessioni sulla disciplina societaria
- 15 Regime Iva di inversione contabile: le novità della legge di stabilità 2015
- 15 Società in perdita sistematica: la disciplina dopo il decreto semplificazioni
- 15 Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti
- 16 Autoriciclaggio e obblighi del professionista

## Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2015</b><br/>           Determinate, per il 2015, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, D.L. n.317/1987 da prendere a base per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. n.317/1987;</li> <li>• il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art.51, co.8-bis, Tuir.</li> </ul> <p>Si ricorda che in base all'art.51, co. 8 bis Tuir, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, si utilizzano le retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 14/1/15 (G.U. n.17 del 22/1/15)</i></p>                                   |
| <p><b>Split Payment – disponibili il DM e la relazione illustrativa</b><br/>           In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è reso disponibile il D.M. del 23/01/15 <i>“Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)”</i> con la <i>“Relazione illustrativa”</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><a href="#"><u>Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del 23/1/15 e relazione illustrativa, pubblicati sul sito</u></a></p> |
| <p><b>Stabiliti i nuovi compensi spettanti a CAF e professionisti per l'assistenza fiscale</b><br/>           Rimodulati i compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, così come previsto dall'art. 7 D.lgs. n. 175/2014, cd. decreto semplificazione fiscale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/12/14 (G.U. n.18 del 23/1/15)</i></p>                                         |
| <p>La citata disposizione, in considerazione del diverso livello di responsabilità - con apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione mod. 730, sia precompilata, sia se presentata con le modalità ordinarie - che emerge dal nuovo processo di assistenza fiscale previsto dal decreto semplificazioni, ha stabilito la rimodulazione, a partire dal 2015, dell'entità dei compensi previsti dall'art. 38 D.lgs. n.241/1997, e dall'art. 18 D.M. n. 164/1999, per i CAF e i professionisti abilitati per l'assistenza fiscale prestata.</p> <p>La rimodulazione dei compensi è stata effettuata tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di modifiche nella dichiarazione precompilata;</li> <li>• presenza di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;</li> <li>• assistenza prestata in assenza della dichiarazione precompilata, ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.</li> </ul> <p>Sono stati stabiliti i seguenti compensi.</p> <p>Le misure dei compensi di euro 14 e euro 26 di cui all'art. 38, co. 1, del D.lgs. n. 241/1997, sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in:</p> <p>a) euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n. 175/2014, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Il compenso indicato, ridotto del 25%, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 1, co. 4, D.P.R. n.600/1973 che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;</p> |                                                                                                                                         |

# Ordinary Assist

- b) euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n.175/2014. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
- c) euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n. 175/2014. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.

## Patent box: modifiche alla disciplina

Apportate modifiche alla disciplina, introdotta con la legge di stabilità 2015, della tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali.

Tra le altre modifiche è stato stabilito che l'agevolazione cd. Patent box - il regime opzionale per i titolari di reddito d'impresa secondo cui i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (elencati nella norma), non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare - non si applicherà più ai "marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti", bensì a "disegni e modelli".

Si ricorda che gli altri beni immateriali per i cui redditi è concessa l'agevolazione sono opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Cambia anche il rapporto in base al quale è calcolata l'agevolazione. La stessa ora è determinata sulla base del rapporto tra:

- a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Il numeratore del suddetto rapporto (lett.a) può essere aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).

Art. 5, D.L. del  
24/1/15, n. 3 (G.U.  
n.19 del 24/1/15)

## Esenzione IMU sui terreni agricoli montani: cambiano ancora i criteri ed il termine di versamento

A decorrere dal 2015, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani prevista dall'art.7, co. 1, lett. h), D.lgs. n.504/ 1992, si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT, anche nel caso in cui questi terreni siano di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Art. 1, D.L. del  
24/1/15, n. 4 (G.U.  
n.19 del 24/1/15)

# Ordinary Assist

**Anno d'imposta 2014** - i suddetti criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Tuttavia, per il 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in base al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 28/11/14 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui ai commi precedenti.

Per il 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

Si ricorda che con il D.M. 28/11/14 era stato stabilito che sono esenti:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.

Gli altri terreni agricoli erano, invece, soggetti a IMU.

**Termine per il versamento 2014** – il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2014, per i terreni agricoli montani non più esenti, deve essere effettuato entro il 10/2/15.

**Per approfondimenti cfr. sezione Dottrina di questa informativa.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produttori agricoli senza più deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato</b></p> <p>Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a favore dei produttori agricoli titolari di reddito agrario e delle società agricole, l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato. In particolare, sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, per ogni lavoratore assunto a tempo determinato e con contratto almeno triennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la deduzione dalla base imponibile Irap del 50% dell'importo forfettario previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dall'art. 11 D.lgs. n. 446/1997, introdotta con i co. 13 e 14 dell'art. 5 D.L. n.91/2014;</li> <li>• la deduzione della differenza tra il costo totale del lavoro e i suddetti importi, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 (co. 25 dell'art. 1, legge n. 190/2014).</li> </ul> | <p><i>Art. 2, D.L. del 24/1/15, n. 4 (G.U. n.19 del 24/1/15)</i></p> |
| <p><b>Modificata la convenzione Italia – Messico contro le doppie imposizioni</b></p> <p>Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Legge 29/12/14, n.203 (G.U. n.22 del 28/1/15)</i></p>          |

## Ordinary Assist

## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Start up: riconoscimento delle start up a vocazione sociale</b></p> <p>Forniti chiarimenti sul riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale.</p> <p>Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese e avviene tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente, in cui il legale rappresentante della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, co. 1, D.lgs. n.155/2006, indicando i settori interessati;</li> <li>• dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;</li> <li>• si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, attraverso la redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale". La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del MISE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n.3677/C del 20/1/15</i></p> |
| <p><b>Start up: il conferimento dell'azienda individuale in una S.r.l. unipersonale non rientra tra le ipotesi vietate</b></p> <p>Forniti chiarimenti su una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe del requisito soggettivo di cui all'art. 25, co.2, lett. g) D.L. 179/2012, secondo cui la start up "non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda", in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale derivante dal conferimento di azienda individuale dello stesso unico socio della S.r.l.</p> <p>Secondo il MISE, la volontà del legislatore, contenuta nella suddetta disposizione è indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato dall'art. 25. L'esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi "vietate" di cui alla lettera g), significa che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un'ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale.</p> <p>Pertanto, il MISE conclude affermando che il conferimento dell'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla, per le finalità di cui all'art. 25, co. 2, lett. g), D.L. 179/2012, un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa di cui alla lett. g) predetta.</p> | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. 6057 del 19/1/15</i></p>  |
| <p><b>Start up: cancellazione dal registro speciale solo se il ritardato aggiornamento delle informazioni è contestato dalle camere di commercio</b></p> <p>Forniti chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal co.15 dell'art.25 del D.L. 179/2012.</p> <p>La disposizione richiamata impone, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai co. 2 e 5 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. 6064 del 19/1/15</i></p>  |

7

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il co. 16, del citato articolo, disciplina la fattispecie della omessa presentazione, tacendo integralmente sull'ipotesi del ritardato adempimento, che si riscontra frequentemente nella prassi.</p> <p>Secondo il MISE dal ritardato adempimento non si deve far discendere l'automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale.</p> <p>Tuttavia, il MISE distingue 2 ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel caso in cui il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, si è di fronte ad un'ipotesi di "ravvedimento operoso", che deve essere ricevuto dall'ufficio e segnalato al Ministero. Il tardivo adempimento è sanzionato ordinariamente a norma dell'art. 2630 del Codice civile, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo);</li> <li>2) nel caso in cui sia l'ufficio stesso ad accertare il ritardo, si è in presenza di un'ipotesi di omissione sanzionata dal co. 16 con la cancellazione.</li> </ol> <p>È stato, infine, ricordato che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun modo sulla iscrizione in sezione ordinaria.</p> |                                                                                 |
| <p><b>Start up: iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up da parte di società già iscritta nella sezione ordinaria</b></p> <p>Una società costituita da meno di 48 mesi e già stata iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, esistendo i requisiti quali-quantitativi previsti, può chiedere l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up innovativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. 6062 del 19/1/15</i></p> |
| <p><b>Start up e incubatori certificati: le nuove guide</b></p> <p>Sono disponibili le nuove guide e i nuovi modelli per la dichiarazione dei requisiti, aggiornati a gennaio 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><a href="#"><u>Camera di commercio di Milano, guide 23/1/15</u></a></p>      |
| <p><b>Start up: incentivi all'investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote per il tramite di società fiduciarie</b></p> <p>L'instestazione fiduciaria delle quote non impedisce le agevolazioni per i soci che investono in start up innovative. L'incentivo è fruibile anche se l'iscrizione della start up nella sezione del Registro delle imprese avviene successivamente alla costituzione, in presenza degli altri requisiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 del 22/1/15</i></p>              |
| <p><b>Nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali</b></p> <p>Per pagare cartelle e avvisi presso gli sportelli di Equitalia, oltre a contanti e assegni, è possibile utilizzare carte bancomat dei seguenti circuiti: Pagobancomat, PostaMat - PostePay, Maestro, Visa Debito.</p> <p>Il servizio, al momento attivo in diversi sportelli (indicati nel comunicato), sarà progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Equitalia, comunicato stampa del 23/1/15</i></p>                          |
| <p><b>Qualificazione ONLUS: attività consultoriale a pagamento</b></p> <p>L'art. 10, co. 1, lett. c) D.lgs. n. 460/1997 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, "ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse"; sono attività connesse "(...) le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse". Sulla base di quanto già previsto dalla circolare n. 168/E del 26/6/98, l'Agenzia ha affermato come la prevalenza vada "valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse" e, pertanto, nel caso esaminato, "nel rispetto delle condizioni" la Fondazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 del 23/1/15</i></p>              |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| interpellante, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso, non perde la qualifica di ONLUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <b>Voluntary disclosure: pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni</b><br>Consultabile, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, la versione finale del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate al fisco, in un'ottica di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale. Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il 30/9/15. L'invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia delle entrate,<br>provvedimento del direttore n. 13193 del 30/1/15 |
| <b>Aggiornamento faq sulla cedolare secca e bonus ristrutturazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia delle entrate, Faq,<br>pubblicate sul sito il 20/1/15              |
| Ho installato un impianto di allarme nella mia abitazione. Posso beneficiare del bonus mobili?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. L'installazione dell'allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. La circolare n. 29/2013 ha chiarito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all'art. 16 bis TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile. |                                                                            |
| L'acquisto di mobili per la cucina e il bagno, in seguito a una ristrutturazione, prevede il pagamento dell'Iva al 10 o al 22%?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'aliquota Iva da applicare, in caso di acquisto di mobili, rimane quella ordinaria (22%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| Sono proprietario di un appartamento locato e ho optato per la cedolare secca. L'inquilino mi ha comunicato che non vuole proseguire la locazione. Cosa devo fare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deve registrare la risoluzione presentando, entro 30 giorni dal perfezionamento della stessa, il modello RLI compilato, allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione. I 30 giorni decorrono dal momento in cui il rapporto di locazione si è interrotto. Non è dovuta l'imposta di registro per la risoluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| In caso di cessione di contratto, nel quale ho optato per la cedolare secca, devo pagare l'imposta di registro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sì, è dovuta l'imposta di registro, che ammonta a 67 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ho intenzione di dare in locazione un box auto: posso optare per la cedolare secca?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Può optare per la cedolare secca soltanto se il box è pertinenza di immobile a uso abitativo ed è locato insieme ad esso.                                                                                                                                                                               |                                                             |
| Posso optare per la cedolare secca se il conduttore è una società che intende adibire l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No, sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. |                                                             |
| Quando devo versare l'imposta sostitutiva per un contratto di locazione in cui ho optato per il regime della cedolare secca?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per il primo periodo di imposta in cui opta per il regime della cedolare secca non sono dovuti acconti, dovrà semplicemente versare l'imposta a saldo l'anno successivo. Solo dal secondo anno dovrà iniziare a versare gli acconti, analogamente a quanto accade per l'Irpef.                          |                                                             |
| <b>Società sportive: rinnovata l'intesa per i controlli</b><br>Sottoscritto dal direttore delle Entrate e dal presidente della Federazione il protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni utili a verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/1/15</i> |
| <b>Obbligo di invio dell'impronta dell'archivio informatico</b><br>Nonostante il tenore letterale dell'art. 7, co. 3, D.M. 17/6/14, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" l'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico è abrogato anche per i documenti conservati prima dell'entrata in vigore del decreto.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4 del 19/1/15</i>  |
| <b>Confidi: determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile</b><br>I Confidi, che determinano la base imponibile col "metodo retributivo", non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'art. 6 D.lgs. n.446/1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 5 del 19/1/15</i>  |
| Nei modelli di dichiarazione, i Confidi - sin dall'origine - sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie (anch'esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l'attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V - Società in regime forfetario).              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <b>Cessione contratto preliminare: trattamento fiscale delle plusvalenze</b><br>Il contratto preliminare comporta per le parti esclusivamente effetti obbligatori. I corrispettivi percepiti possano essere inclusi nella fattispecie descritta dall'art. 67, co. 1, lett. I), TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi, fra l'altro, per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Conseguentemente, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 71, co. 2, TUIR, il reddito è determinato dalla differenza fra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 19/1/15</i>  |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Contributi da destinare al finanziamento dell'EBISEP: causale contributo</b><br>Istituita la causale contributo "EB04" denominata "Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP)", per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP) mediante modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agenzia delle entrate, risoluzione n. 8 del 19/1/15          |
| <b>Contributi da destinare al finanziamento dell'E.B.T.I.: causale contributo</b><br>Istituita la causale contributo "EBTI" denominata "Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.)", per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.) mediante modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 del 19/1/15          |
| <b>Diritti doganali: pagamento mediante bonifico bancario o postale</b><br>È in corso di predisposizione il provvedimento per l'utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.<br>A partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del citato provvedimento in Gazzetta Ufficiale, verrà meno la deroga concessa all'Agenzia delle dogane dalla Banca d'Italia riguardo all'applicazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.M. del 29/05/07 (Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) che ha permesso finora ai contabili doganali di accettare il pagamento dei diritti in questione attraverso l'utilizzo degli assegni circolari, secondo quanto previsto dall'art. 77 D.P.R. n. 43/1973.                                                                                                                                                                                                              | Agenzia delle dogane, nota n.9164 del 23/1/15                |
| <b>Brevetti, marchi e disegni industriali: codici tributo</b><br>Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "C300" denominato "Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi";</li> <li>• "C301" denominato "Annualità Convalida Brevetto Europeo";</li> <li>• "C302" denominato "Marchio – Primo Deposito, Rinnovo".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 29/1/15         |
| Dal 2/2/15 sarà possibile trasmettere online, direttamente al Ministero dello Sviluppo economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale. La nuova modalità di deposito telematico consente la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online e la quantificazione e il pagamento delle tasse dovute tramite modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| <b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b><br>Sono disponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello "Irap 2015";</li> <li>• il modello "Unico 2015-PF";</li> <li>• il modello "Unico 2015-ENC";</li> <li>• il modello "Unico 2015-SP";</li> <li>• il modello di dichiarazione "Unico 2015-Sc";</li> <li>• il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2015";</li> <li>• il software di compilazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;</li> <li>• l'aggiornamento del software di controllo del modello F24 EP (versione 1.4.7);</li> <li>• l'aggiornamento software di controllo dei modelli F24 (versione 3.6.4)</li> <li>• l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione;</li> <li>• l'aggiornamento dell'archivio comuni nazionali (Software Docte2);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi (Software Docfa 4);</li> <li>• l'aggiornamento degli archivi dei comuni urbano e terreni (Software Voltura);</li> </ul> | Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 31/1/15 |

# Ordinary Assist

- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- il software di compilazione Iva/2015 (versione 1.0.0);
- l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate al modello F24 online;
- aggiornamento del software di controllo "Registrazione contratto di locazione - Modello RLI" (versione 1.0.7);
- l'aggiornamento del software di compilazione "Registrazione contratto di locazione - Modello RLI" (versione 1.0.7);
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche "Registrazione contratto di locazione - Modello RLI";
- le specifiche delle tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2015 relativa all'anno 2014;
- l'aggiornamento della guida fiscale "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva";
- l'aggiornamento del software Servizio di verifica del codice fiscale;
- l'aggiornamento del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.41);
- l'aggiornamento degli archivi del software di controllo della procedura di controllo F24 riservata a banche, Poste e agenti della riscossione;
- l'aggiornamento dell'elenco codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive (registrazione contratti di locazione);
- l'aggiornamento della tabella dei comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali (TARSU/TARIFFA) tramite F24;
- l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.6.3);
- il software - SID - comunicazione delle assicurazioni sui contratti e premi (versione 2.0.0);
- l'aggiornamento della guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico";
- l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
- l'aggiornamento del software di controllo della denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per premi e accessori incassati (versione 1.0.11);
- l'aggiornamento del software di compilazione della denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per premi e accessori incassati (versione 1.0.11);
- l'aggiornamento del software di controllo delle comunicazioni dei dati relativi ai contributi previdenziali (versione 1.0.0);
- l'aggiornamento del software di controllo delle comunicazioni da parte di soggetti che erogano mutui - Interessi passivi (versione 1.0.0).

## Ordinary Assist

## DOTTRINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>IMU terreni montani: i nuovi criteri per l'esenzione</b></p> <p>Illustrati i nuovi criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni di tassazione montani dopo l'emanazione del D.L. n. 4/2015, in vista della scadenza del 10 febbraio in cui i possessori di terreni non più esenti dovranno versare l'Imu relativa ai propri terreni agricoli.</p> <p>Dal 2015, ma i criteri sono applicabili - se più favorevoli - anche al 2014, l'esenzione Imu si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni definiti "totalmente montani" (<b>codice T</b>) dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat (<a href="http://www.istat.it/it/archivio/6789">http://www.istat.it/it/archivio/6789</a>);</li> <li>• ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni definiti "parzialmente montani" (<b>codice P</b>) nel medesimo elenco Istat.</li> </ul> <p>Invece, nei comuni non montani (<b>codice NM</b>) detti terreni sconteranno l'imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.</p> <p>Per il 2014 l'IMU non è, comunque, dovuta per quei terreni che erano esenti in virtù del D.M. 28/11/14 e che invece ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al D.L. 4/2015.</p> <p>La nota dei commercialisti riporta alcuni esempi di comuni i cui terreni agricoli erano considerati esenti secondo i vecchi criteri mentre saranno tassati dal 2015 in base ai nuovi criteri, i quali, in virtù della suddetta clausola di salvaguardia, per il 2104 nulla dovranno versare il prossimo 10/2/15.</p> <p>È stato, inoltre, ricordato che per i terreni agricoli soggetti all'imposta, l'IMU relativa al 2014, da versare entro il prossimo 10 febbraio, deve essere determinata nel seguente modo: al reddito dominicale, rivalutato del 25% deve applicarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap);</li> <li>• il coefficiente 135 se il proprietario non ha le suddette qualifiche.</li> </ul> <p>Al risultato ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per 1.000.</p> <p>Dopo il 10/2/15, il contribuente può sanare l'eventuale omesso versamento, avvalendosi del nuovo ravvedimento operoso.</p> | <p><a href="#"><u>IRDCEC, nota tecnica del 27/1/15</u></a></p>                                                     |
| <p><b>Imposta di bollo e attività notarile</b></p> <p>Illustrata la disciplina dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972, e la sua applicazione nell'ambito dell'attività notarile.</p> <p>È stato ricordato, tra l'altro, che in base all'art. 22 del citato decreto sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri: esse sono tenute anche al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative quando l'atto non sia in regola con le disposizioni del decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;</li> <li>• tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><a href="#"><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n. 854/2014 pubblicato sul sito il 21/1/15</u></a></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gli aiuti di Stato: le nuove regole di procedura</b><br/>         Illustrate le modifiche alle regole procedurali in materia di controllo degli aiuti di Stato introdotte nel 2013 e nel 2014.<br/>         Tra le novità illustrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il potere della Commissione, una volta avviato il procedimento di indagine formale o nell'ambito di indagini conoscitive di carattere generale, di chiedere informazioni oltre che allo Stato membro interessato, anche ad altri Stati membri, imprese o associazioni di imprese;</li> <li>• la disciplina delle denunce di aiuti illegali o attuati in modo abusivo;</li> <li>• le disposizioni volte a consentire alla Commissione di offrire un maggiore supporto ai giudici nazionali nell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato negli ambiti di loro competenza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Assonime,<br/>circolare n. 1 del<br/>20/1/15</i></p>                                                                       |
| <p><b>Organo di revisione: parere sulla proposta di bilancio di previsione degli enti locali</b><br/>         Pubblicate le linee guida per la redazione del parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2015. Il documento rappresenta una traccia per la formazione del parere da parte dell'organo di revisione dell'ente locale che può essere facilmente adattato alla fattispecie concreta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><a href="#"><u>CNDCEC,<br/>linee guida parere<br/>organo di<br/>revisione,<br/>pubblicato sul sito<br/>il 28/1/15</u></a></p> |
| <p><b>Principi di attestazione dei piani di risanamento</b><br/>         Pubblicato un documento che approfondisce alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato (Attestatore) nella procedura di risanamento delle imprese in crisi.<br/>         L'Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) L.F., che elabora per conto dell'imprenditore i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal co.3 lett. d), art. 67 L.F.;</li> <li>• relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;</li> <li>• relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis L.F.;</li> <li>• dichiarazione di idoneità della proposta di cui al co.6 dell'art. 182-bis L.F.;</li> <li>• attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 182-quinquies L.F.;</li> <li>• attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato preventivo prima dell'omologa, prevista dal co.4 dell'art. 182 –quinquies L.F.;</li> <li>• attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art.186 bis L.F.;</li> <li>• attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F.</li> </ul> <p>Il documento si propone di formulare principi e proporre modelli di comportamento condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere.</p> | <p><a href="#"><u>CNDCEC,<br/>documento<br/>pubblicato sul sito<br/>il 23/1/15</u></a></p>                                       |
| <p><b>Società tra professionisti: i revisori legali non sono soci professionisti</b><br/>         Non è possibile costituire società tra professionisti multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili e soci professionisti revisori legali, in quanto la revisione legale non è una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. La STP può essere costituita tra soci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><a href="#"><u>CNDCEC, p.o.<br/>n.287/2014 del<br/>27/1/15</u></a></p>                                                        |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con i soci revisori legali che non potranno assumere la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso solo il socio professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l'attività di revisione per la STP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <p><b>Report integrato: il documento unico contenete le informazioni economico-finanziarie e socio-ambientali</b></p> <p>Pubblicato un documento che evidenzia l'importanza che l'adozione del report integrato potrebbe avere nel contesto delle società quotate e delle società a larga diffusione nel processo di comunicazione al mercato ed agli stakeholder della performance della società.</p> <p>Il report integrato raggruppa in un unico documento tutte le informazioni necessarie alla valutazione non solo economico-finanziaria ma anche socio-ambientale dell'impresa.</p> <p>Il documento, che descrive le performance ambientali e sociali in modo integrato con quelle economico-finanziarie, si differenzia dagli altri documenti di comunicazione societaria per la sua duplice valenza informativa, se da un lato, infatti, esso risponde ai quesiti degli operatori finanziari e degli "shareholder" (detentori di capitale) dall'altro ben interpreta le aspettative degli altri "stakeholder" siano essi interni o esterni.</p> <p>L'impresa grazie al "Report integrato" non dovrà redigere documenti diversi per rispondere alle istanze informative degli stakeholder, bensì potrà concentrarsi sulla realizzazione di un unico report che garantirà comunque la qualità, la trasparenza e la completezza informativa ad ogni categoria di stakeholder.</p> | <p><a href="#"><u>ODCEC Roma, documento pubblicato sul sito</u></a></p>            |
| <p><b>Gruppi di società: brevi riflessioni sulla disciplina societaria</b></p> <p>Pubblicato un documento in cui è illustrata la disciplina civilistica del gruppo, di società che ha trovato il proprio riconoscimento giuridico all'interno del Codice Civile con l'introduzione del Capo IX al Titolo V del Libro V, rubricato "Direzione e Coordinamento di Società" (artt. da 2497 a 2497-septies). Lo studio, dopo aver evidenziato che il legislatore ha preferito evitare una definizione di "gruppo", si concentra sugli aspetti qualificanti la fattispecie evidenziati dalle disposizioni citate, quali, ad esempio, l'attività di direzione e coordinamento, i profili di responsabilità dei soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori, il rapporto tra l'organo amministrativo della capogruppo e gli organi amministrativi delle società eterodirette, le circostanze esimenti che escludono da responsabilità la capogruppo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><a href="#"><u>ODCEC Roma, documento pubblicato sul sito il 23/1/15</u></a></p> |
| <p><b>Regime Iva di inversione contabile: le novità della legge di stabilità 2015</b></p> <p>Illustrato il regime del <i>reverse charge</i> con particolare riferimento all'estensione del suo campo di applicazione operata con la legge di stabilità 2015. In particolare, lo studio si è soffermato sui dubbi interpretativi sorti con l'applicazione dell'inversione contabile ai nuovi settori e sulla diversa efficacia temporale delle norme appena introdotte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><a href="#"><u>FNC, circolare del 30/1/15</u></a></p>                           |
| <p><b>Società in perdita sistematica: la disciplina dopo il decreto semplificazioni</b></p> <p>Illustrate le novità introdotte dal D.lgs. n.175/2014, in tema di società in perdita sistematica, che ha portato da 3 a 5 anni consecutivi di perdite fiscali, ovvero da 2 a 4 periodi in perdita e 1 con reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto il presupposto applicativo della disciplina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 30/1/15</u></a></p>                           |
| <p><b>Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti</b></p> <p>Illustrati gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti che prestano attività di consulenza e assistenza ai propri clienti nella <i>voluntary disclosure</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="#"><u>FNC, documento del 30/1/15</u></a></p>                           |

# Ordinary Assist

**Autoriciclaggio e obblighi del professionista**

Illustrata la nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio, introdotta con l'art. 3 della legge n. 186/2014, con particolare riferimento alle eventuali responsabilità a carico del professionista collegate alla sua attività di consulenza.

[\*FNC, documento  
del 30/1/15\*](#)